

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO “FONDO PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AL CREDITO DI FUNZIONAMENTO”

1. OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> • Attivare uno strumento finanziario specificatamente dedicato al sostenimento delle imprese agricole, comprese le cooperative agricole di produzione, agevolando la richiesta di finanziamenti per il credito di funzionamento.
2. ENTITA' RISORSE	<ul style="list-style-type: none"> • Euro 4.000.000,00 comprensivo di quanto accordato per l'assistenza tecnica, l'istruttoria e la gestione del fondo.
3. UTILIZZO RISORSE	<p>Le risorse saranno destinate con le seguenti priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concessione dei contributi alle domande presentate ai sensi del precedente bando approvato con d.d.u.o. del 06/08/2010 n 7949 e non ancora finanziate; • concessione dei contributi alle domande presentate da imprese agricole operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli, con priorità alle imprese operanti nel settore dell'allevamento dei suini, ai sensi di successivi bandi emanati con specifici provvedimenti della D.G. Agricoltura.
4. PROCEDURA	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura telematica presso istituti di credito convenzionati. • La domanda dovrà essere trasmessa dalla Banca a Finlombarda S.p.A. entro il termine di 2 mesi dalla data di decorrenza del finanziamento. • La domanda di ammissione, a pena di inammissibilità, dovrà essere inoltrata dalla Banca in formato elettronico a mezzo di specifica procedura informatica. • Ai fini del rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande, fa fede la data ed il numero di protocollazione attribuito da Finlombarda all'inoltro informatico. • Per data di presentazione si intende la data di ricezione della domanda da parte dell'istituto di credito.
5. SOGGETTI PROPONENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Hanno titolo a presentare domanda di contributo imprese agricole attive nella produzione di prodotti agricoli, con sede legale e operativa in Lombardia. • Le imprese agricole che hanno già ricevuto l'aiuto previsto dal precedente bando (d.d.u.o. del 06/08/2010 n 7949) possono presentare domanda di finanziamento solo per l'importo che concorra al raggiungimento del massimale di 100.000,00 euro.
6. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI	<ul style="list-style-type: none"> • Importo minimo del finanziamento ammissibile al contributo interessi è stabilito in 20.000,00 Euro ed il massimo in 100.000,00 con durata non inferiore a 24 mesi e non superiori a 60mesi (preammortamento max 12 mesi). • Finanziamenti con durata superiore ai 60 mesi sono ammessi fermo restando che l'agevolazione verrà determinata sul periodo max di 60 mesi comprensivo dell'eventuale periodo di preammortamento. • Spese ammissibili: bisogni di funzionamento dell'impresa.
7. CRITERI DI AMMISSIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione della domanda entro i termini e le modalità previsti da

	regolamento di attuazione.
8. INTENSITA' DI AIUTO	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo in conto interessi pari a 200 basis point per anno e comunque non superiore al tasso applicato; • Contributo determinato sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con periodicità semestrale calcolato al tasso di riferimento europeo.
9. ENTITA' CONTRIBUTI	<ul style="list-style-type: none"> • L'entità dei contributi concedibili non potrà essere superiore ad Euro 7.500,00. • Il contributo è concesso nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 2, del Reg (CE) n 1535/2007 della Commissione che stabilisce che l'importo complessivo in de minimis concesso a una medesima impresa non superi Euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
10. IMPEGNI BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento;
11. NORME AIUTI DI STATO	<ul style="list-style-type: none"> • Si applicano le norme de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli previsti dal Reg (CE) n 1535/2007 della Commissione.
A. GENERALI	<ul style="list-style-type: none"> • Gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 6 del Reg. (CE) n. 1535/2007. • Gli aiuti non siano fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati. • Gli aiuti non siano a favore di attività connesse all'esportazione, ossia direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. • Gli aiuti non siano subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. • L'Amministrazione nell'attuazione dell'aiuto raccoglie e registra tutte le informazioni.
B. BENEFICIARI	<p>I beneficiari dell'aiuto sono le imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Gli aiuti non sono concessi ad imprese in difficoltà.</p> <p>Sono considerate in difficoltà le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (CE) n. 800/2008.</p> <p>Ai fini della concessione dell'aiuto viene acquisita una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi sul fatto che la stessa non versi in condizioni di difficoltà al momento della presentazione della domanda.</p> <p>L'aiuto è concesso ad imprese beneficiarie che non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22/03/1999.</p> <p>Prima della concessione dell'aiuto viene acquisita una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi sul fatto che l'impresa non si trovi nella suddetta condizione.</p>
C. ENTITA' AIUTO E CUMULO	<p>L'importo dell'aiuto è calcolato al lordo delle imposte dovute. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa non superi i massimali.</p> <p>Prima della concessione dell'aiuto viene acquisita una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali aiuti de minimis di cui</p>

	<p>all'art. 3 del Regolamento (CE) n 1535/2007 della Commissione ricevuti durante i due esercizi fiscali precedenti e l'esercizio in corso.</p> <p>L'aiuto non può essere cumulato, per i medesimi costi ammissibili, con aiuti di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007.</p> <p>L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamento comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.</p> <p>I suddetti massimali d'aiuto si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dall'Unione europea.</p>
<p>12. DOMANDE NON FINANZIATE COL PRECEDENTE BANDO</p>	<p>Vigono i criteri stabiliti dal bando approvato con d.d.u.o. del 06/08/2010 n 7949.</p>